



Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria

Il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, riunito in camera di consiglio, con l'intervento dei sigg.:

- | | |
|--------------------------------|-------------------|
| 1) dr. Roberto Di Bella, | presidente; |
| 2) dr. Sebastiano Finocchiaro, | giudice; |
| 3) dr. Aldo Musmeci, | giudice onorario; |
| 4) dr. Pierangela Salemi, | giudice onorario; |

letti gli atti relativi alla dichiarazione di disponibilità all'adozione di uno o più minori stranieri e alla conseguente richiesta di essere dichiarati idonei all'adozione stessa, presentata in data 22/11/2011 dai coniugi <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>>;

sentiti i coniugi, gli esperti interpellati e valutato il parere favorevole espresso dal p. m.;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con istanza del 22/11/2011 i coniugi <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> dichiaravano la loro disponibilità all'adozione di un minore straniero e, in via consequenziale, chiedevano di essere dichiarati idonei all'adozione stessa.

Avviata l'istruttoria di rito, si delegavano al Servizio Adozioni del comune di Reggio Calabria gli opportuni accertamenti in ordine all'idoneità e all'attitudine pedagogica degli istanti.

Ciò premesso, può senz'altro anticiparsi che le risultanze delle indagini espletate non rassicurano circa l'idoneità dei richiedenti.

Dalla relazione psicologica in atti risulta, infatti, che i coniugi vorrebbero accogliere uno o due bambini, ma "loro disponibilità è limitata" in quanto:1)

“nonostante durante il corso che nei successivi colloqui sia stato trattato l’argomento della diversità e sottolineata la necessità dell’apertura in merito ad essa prima di procedere all’adozione internazionale, il signor <<OMISSIS>> ritiene che avrebbe difficoltà a rapportarsi ed a sviluppare il senso di appartenenza nei confronti di minori con un colore della pelle diverso dal proprio e, pertanto, i coniugi vorrebbero orientarsi verso i paesi dell’est europeo”; 2) i coniugi “desidererebbero accogliere bambini di età compresa entro i cinque anni in quanto il sig <<OMISSIS>>, in particolare, ritiene più difficile inserire nel proprio nucleo, formare ed educare bambini più grandi”.

Parimenti significative appaiono le conclusioni rassegnate dallo psicologo in ordine alle risorse individuali e di coppia dei coniugi <<OMISSIS>>-<<OMISSIS>>.

Dalla relazione stilata (v. pag. 6) si evince che “le risorse di cui i coniugi dispongono, sia individualmente che come coppia, potrebbero essere adeguate a gestire situazioni con un livello piuttosto contenuto di difficoltà e complessità....e, più in generale, pare che i contenuti e le riflessioni proposte ai coniugi durante il percorso formativo ed i colloqui non abbiano modificato in modo significativo gli iniziali presupposti dai quali essi sono partiti nel considerare l’adozione”.

Orbene, il collegio ritiene di condividere le conclusioni rassegnate dallo psicologo del Servizio Adozioni di Reggio Calabria (dr.ssa M.G. Marcianò), in quanto la segnalata limitatezza delle risorse personali e complessive dei coniugi <<OMISSIS>>-<<OMISSIS>> non consente di ritenere i medesimi adatti a rispondere in modo congruo alle esigenze evolutive di uno o più minori stranieri. Dalle informazioni fornite è lecito desumere che la scelta di adozione degli istanti, pur comprensibile in relazione al difficile e doloroso vissuto personale (quattro tentativi di inseminazione artificiale falliti), non sembra essere stata completamente introiettata nelle sue componenti più profonde, soprattutto con

riferimento alle necessità psicologiche–affettive di un minore straniero, al suo difficile trascorso (caratterizzato spesso da condizioni di deprivazione e enorme sofferenza) e alle difficoltà di inserimento dello stesso in un contesto a lui ignoto.

Aggiungasi, a conforto della superiore proposizione, che la preclusione etnica (riguardo ai bambini di colore) del sig. <<OMISSIS>> risulta incompatibile con la finalità solidaristica dell’istituto dell’adozione internazionale e, a riprova di quanto già evidenziato, appare sintomo di una chiusura non rassicurante.

Del pari, non si può emettere un decreto di idoneità all’adozione internazionale con le indicazioni limitative (“*situazioni con un livello piuttosto contenuto di difficoltà e complessità*”) suggerite dallo specialista, in quanto le risorse personali e di coppia devono essere tali da garantire il benessere psico-fisico di qualunque minore straniero affidato (non potendosi a monte operare una selezione, che peraltro non è prevista dalla disciplina in materia).

Per contro, gli elementi risultanti dall’osservazione psicologica non sono stati smentiti nel corso dell’audizione - dinanzi ai giudici delegati - dei coniugi, che si sono limitati ad esprimere assunti generici e convenzionali.

L’istanza, pertanto, deve essere rigettata.

Per completezza di esposizione deve osservarsi che il giudizio formulato è in linea con l’orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione secondo cui “il decreto di idoneità all’adozione internazionale non può essere emesso sulla base di riferimenti all’etnia dei minori adottandi, né può contenere indicazioni relative a tale etnia, in quanto un provvedimento che attribuisca rilevanza ai dati razziali si porrebbe in contrasto con i principi consolidati nel diritto interno e nel diritto internazionale, che individuano l’interesse del minore quale criterio guida cui deve uniformarsi il percorso decisionale, e violerebbe il divieto di qualsiasi forma di discriminazione o disparità di trattamento tra minori italiani e stranieri in materia di adozione, sancito da una serie di disposizioni costituzionali, internazionali e interne; ove, peraltro il rifiuto degli adottanti

all'accoglienza di un minore appartenente ad una determinata etnia si manifesti successivamente, attraverso una espressa opzione innanzi ad organi pubblici, il giudice non solo non può avallare tale opzione, ma deve apprezzare tale condotta nella complessiva valutazione della idoneità all'adozione, evidentemente compromessa da una disponibilità condizionata al possesso, da parte del minore da accogliere, di determinate caratteristiche genetiche (Cass.civ.sez.un. 1 giugno 2010, n. 13332).

Visto l'art. 30 della legge 4 maggio 1983 n. 184

P. Q. M.

dichiara i coniugi <<OMISSIS>> e <<OMISSIS>> non idonei all'adozione internazionale di minori stranieri e, per l'effetto, rigetta l'istanza presentata in data 22.11.2011.

Manda alla cancelleria per la notificazione del presente provvedimento ai coniugi richiedenti (con avviso che potranno proporre reclamo alla Corte di Appello di Reggio Calabria entro il termine di giorni dieci) e per la comunicazione al Pubblico Ministero in sede.

Reggio Calabria, 6/11/2012.

Il presidente
(dr. Roberto Di Bella)